



Ministero della Salute

Regione Basilicata: audit di settore relativo a “Benessere animale in allevamento, durante il trasporto e la macellazione” (23 al 27 giugno 2014)

L'obiettivo dell'audit è stato la valutazione del sistema di controllo regionale e delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera per il benessere animale in allevamento (d. lgs. 146/2001, d. lgs. 122/2011), la protezione degli animali durante il trasporto (Reg. CE n. 1/2005) e durante l'abbattimento (Reg. CE n.1099/09), secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia. Relativamente ai Piani nazionali di controllo vigenti per il benessere animale, sono state valutate le procedure documentali, la corretta operatività in relazione ad esse, l'efficacia e la loro rispondenza all'obiettivo prefissato.

L'audit ha previsto anche dei sopralluoghi presso un allevamento di suini, un allevamento di conigli e un macello.

Da quanto evidenziato nel corso dell'audit, emerge una adeguata attività di formazione che ha investito sia gli operatori del controllo ufficiale che gli operatori del settore alimentare, una buona implementazione della anagrafi regionali ed una regolare alimentazione delle banche dati nazionali riferite al settore sebbene, non sia stata ancora implementata la parte della BDN relativa ai trasportatori. La dotazione delle risorse disponibili per il controllo ufficiale è risultata sufficiente sebbene a livello regionale sia presente un unico veterinario incaricato di occuparsi di tutta la sfera delle competenze previste dal Regolamento 882/2004.

L'attività di coordinamento tra autorità competenti è risultata particolarmente carente infatti, la Regione non ha fornito istruzioni o organizzato riunioni per favorire l'uniformità dei controlli ufficiali a tutti i livelli mentre a livello territoriale non sono stati ancora nominati i coordinatori di area C.

A livello regionale non vi è evidenza di azioni messe in atto per assicurare una programmazione uniforme dei controlli ufficiali nel settore oggetto di audit, e le attività di supervisione e verifica sulle ASL della conformità dei controlli ufficiali al Regolamento (CE) n. 882/2004 non vengono programmate con continuità.

Si ritiene, pertanto, che il sistema dei controlli ufficiali posto in essere dalla Regione sul benessere animale mostri ancora ampi margini per il miglioramento, come di fatto è stato dimostrato dalla mancanza di un indirizzo di programmazione comune, e dalla presenza di un sistema di verifica dell'efficacia dei controlli che non ha consentito di rilevare la mancata evidenziazione da parte degli operatori del controllo ufficiale delle criticità emerse nel corso dell'audit nella implementazione della normativa vigente in tema di benessere animale. Infatti, presso gli operatori sono state riscontrate non conformità non evidenziate dai servizi preposti al controllo ufficiale ed in particolare:

1. mancata separazione dei suini allevati in gruppi particolarmente aggressivi o che hanno subito attacchi da altri suini in idonei spazi (D. L.vo 122/2011, art. 3, comma 8);
2. mancata adozione di misure atte a ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi (D. L.vo 122/2011, allegato I, parte II, lettera B, punto 1);
3. impossibilità di accesso/disponibilità permanente delle scrofe e delle scrofette al materiale manipolabile (D. L.vo 122/2011, art. 3, comma 5);

4. impossibilità per le scrofe di disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente ((D.L.vo 122/2011, allegato I, parte II, lettera B, punto 3);
5. non è stato evitato che il mozzamento della coda venisse eseguito in modo routinario (D. L.vo 122/2011, allegato I, paragrafo 9);
6. i locali di stabulazione dei suini non sono stati costruiti in modo da permettere agli animali di avere accesso a una zona in cui coricarsi confortevolmente dal punto di vista fisico e termico (D. L.vo 122/2011, allegato I, parte I, paragrafo 3, lettera a);
7. i suini di tutte le categorie non avevano a disposizione materiale adeguato per l'attività esplorativa e di manipolazione (D. L.vo 122/2011, allegato I, parte I, paragrafo 4);
8. i lattinzoli non avevano a disposizione un pavimento adeguato (D. L.vo 122/2011, allegato I, parte II, lettera C, punto 1);
9. negli allevamenti non erano presenti opportune procedure documentate relative agli abbattimenti di emergenza degli animali (Regolamento CE 1099/2009, articolo 19).
10. mancanza nei locali di stabulazione del macello del numero massimo di contenimento, tenendo conto che ciascun animale deve disporre dello spazio sufficiente per mantenere la posizione eretta, coricarsi e girarsi, con l'indicazione della data di arrivo degli animali, secondo il (punto 2.3. dell'allegato III del Reg CE 1099/2009);
11. mancata inclusione nelle procedure operative standard (SOP) delle indicazioni stabilite all'articolo 16 del Reg. CE 1099/2009, relative alla verifica dell'efficacia dello stordimento;
12. mancata specifica delle competenze del responsabile della tutela del benessere animale nelle procedure operative standard del macello, che devono essere portate a conoscenza del personale interessato, (comma 3, articolo 17 del reg. CE 1099/2009);
13. mancata detenzione da parte dell'operatore di un registro di manutenzione dei dispositivi di stordimento che deve essere conservato per almeno 1 anno (comma 1, articolo 9 del Reg. CE 1099/2009). Nel caso specifico del dispositivo di stordimento elettrico, non era presente la documentazione tecnica relativa alla calibratura o taratura dello strumento (paragrafo d, articolo 8 del Reg. CE 1099/2009);
14. l'operatore, durante le operazioni di stordimento, non ha provveduto a mettere a disposizione e rendere immediatamente disponibile, un adeguato dispositivo di ricambio da utilizzare nelle situazioni d'emergenza, (comma 2, art. 9 del Reg. CE 1099/2009).